

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 627-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 20 dicembre 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e dal Ministro per gli italiani nel mondo
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro per la funzione pubblica
e col Ministro per l'innovazione e le tecnologie**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 2001

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Testo del disegno di legge e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge n. 627 si caratterizza per un'impostazione sostanzialmente analoga a un provvedimento (Atto Senato n. 4721) che il Governo presentò durante la scorsa legislatura per porre rimedio al problema della scarsa attendibilità delle attuali risultanze anagrafiche relative agli italiani all'estero, provvedimento che fu approvato dalla Commissione esteri del Senato, ma il cui *iter* parlamentare non poté concludersi in tempo utile. Questa situazione ha determinato la necessità di prevedere, attraverso un apposito decreto-legge (il n. 312 del 3 agosto 2001, convertito dalla legge 1° ottobre 2001, n. 358), il rinvio della rilevazione censuaria degli italiani all'estero, che avrebbe dovuto essere effettuata al 21 ottobre 2001 nell'ambito del censimento generale sulla base della considerazione che non sarebbe stato possibile disporre di dati attendibili entro la scadenza originaria a causa dell'inadeguatezza delle dotazioni umane e strumentali ordinarie.

Con il presente disegno di legge viene quindi prevista l'assunzione di un contingente di contrattisti per far fronte alle esigenze di revisione dei dati in possesso delle anagrafi consolari, con un'elevazione però a 350 unità del numero degli impiegati da assumere in via temporanea rispetto ai 250 previsti dal precedente provvedimento. L'impegno per il rafforzamento delle dotazioni di personale è affiancato poi dalla previsione del conferimento di risorse supplementari per far fronte all'acquisto di dotazioni informatiche destinate alla rete diplomatica-consolare.

Il disegno di legge reca inoltre alcune disposizioni di modifica alla legge n. 470 del 1988, che ebbe ad istituire l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). In parti-

colare, esse prevedono la cancellazione dagli elenchi dell'AIRE per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, una volta trascorsi cento anni dalla nascita del cittadino, ovvero dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo. Tuttavia, dalla discussione svoltasi in Commissione, è emersa l'esigenza di rendere meno rigida la previsione relativa alle varie ipotesi di cancellazione dagli elenchi dell'AIRE e sono stati quindi inseriti due ulteriori commi al fine di consentire ai cittadini cancellati per irreperibilità di presentarsi all'ufficio elettorale ed essere ammessi al voto, nonché di richiedere al comune che ha provveduto alla cancellazione la reiscrizione nel relativo elenco AIRE e nelle liste elettorali.

Originariamente il disegno di legge prevedeva inoltre che, una volta effettuata la revisione dei dati in loro possesso, le anagrafi consolari trasmettessero entro quattro mesi le relative risultanze al Ministero dell'interno, al fine di consentire l'aggiornamento delle anagrafi dei comuni. Anche in questo caso però la Commissione ha apportato alcune modifiche al testo del Governo, definendo una diversa disciplina della procedura di trasmissione dei dati, che dovranno essere comunicati dalle rappresentanze diplomatico-consolari al Ministero degli affari esteri e da quest'ultimo al Ministero dell'interno, che a sua volta li invierà ai comuni, i quali dovranno aggiornare le rispettive anagrafi entro i successivi sessanta giorni. Si è voluto inoltre garantire un termine più ampio per la cosiddetta anagrafe residuale del comune di Roma che, dovendo fare fronte alle rettifiche consequenziali ai dati revisionati che saranno trasmessi dalle anagrafi consolari, dovrà gestire un carico di lavoro presumibilmente

molto più elevato di quello degli altri comuni.

L'onere previsto per l'attuazione del provvedimento è stato indicato in circa 16 milioni di euro per l'anno finanziario 2002; si prevede infatti che la spesa sarà concentrata unicamente su tale esercizio, sebbene il termine per la rilevazione sia fissato per il marzo 2003. In relazione a ciò, non è da escludere la necessità, in prosieguo di tempo, di una nuova autorizzazione di spesa.

Al riguardo si segnala che, in applicazione dei criteri direttivi dettati dalla Presidenza del Senato per quanto concerne la redazione dei testi normativi in vista dell'introduzione

dell'euro, gli importi delle autorizzazioni di spesa originariamente espressi in lire sono stati convertiti in euro giacché si riferiscono ad anni successivi al 2001.

In conclusione, si sottolinea come il provvedimento sia indifferibile per assicurare quella revisione delle risultanze dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero che è indispensabile per consentire la concreta attuazione della legge costituzionale che ha introdotto la possibilità dell'esercizio del diritto di voto all'estero.

PELLICINI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

5 dicembre 2001

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole osservando che sarebbe quanto mai utile, in sede di esame di merito, che la Commissione si soffermi in particolare sulla norma di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge n.470 del 1988, modificata dall'articolo 1 del disegno di legge, che prevede l'irreperibilità presunta del cittadino residente all'estero quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina-avviso, spedita in occasione delle due ultime consultazioni. Si ricorda, in proposito, che durante la passata legislatura il Governo era intervenuto in materia con il decreto-legge 10 maggio 2001, n. 211, poi non convertito in legge, stabilendo che in ogni caso i cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità «sono iscritti in un apposito elenco e, qualora si presentino all'ufficio elettorale, sono senz'altro ammessi al voto mediante rilascio del certificato elettorale». Sarebbe opportuno recuperare questa disposizione, che appare equilibrata e ragionevole, in luogo della previsione di una esclusione *tout-court* del cittadino irreperibile.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: GRILLOTTI)

28 novembre 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

*(Modifiche alla legge
27 ottobre 1988, n. 470)*

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è sostituita dalla seguente:

«*d*) per irreperibilità presunta, salvo prova contraria:

1) trascorsi cento anni dalla nascita;
2) dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;

3) quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero;

4) quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali;».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Modifiche alla legge
27 ottobre 1988, n. 470)*

1. *Identico.*

2. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali ai sensi del comma 1 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco e, qualora si presentino all'ufficio elettorale, sono senz'altro ammessi al voto mediante rilascio del certificato elettorale. Tali elettori sono iscritti, a cura del presidente di seggio, in calce alla lista della sezione. Del nominativo di tali elettori viene data notizia all'ufficiale d'anagrafe, per gli ulteriori accertamenti ai

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. Il comma 2 dell'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente:

«2. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero si svolge ricavando i dati personali disponibili citati all'articolo 10 dagli schedari consolari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200».

3. L'articolo 14 della citata legge n. 470 del 1988 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *I.* Sulla base dei dati della rilevazione, le rappresentanze diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, **entro quattro mesi** ne trasmettono i dati ai comuni ed al Ministero dell'interno - Centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, al fine dell'aggiornamento delle rispettive anagrafi nonché per la memorizzazione dei dati raccolti, **secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 18.**

2. Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza dell'Istituto centrale di statistica, provvede a pubblicare i dati riepilogativi della rilevazione».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

fini della regolarizzazione della posizione anagrafica.

3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reinscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.

4. Identico.

5. Identico:

«Art. 14. - *I.* Sulla base dei dati della rilevazione, le rappresentanze diplomatico-consolari, dopo aver aggiornato gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, ne trasmettono **in via informatica** i dati **al Ministero degli affari esteri, che li trasmette** al Ministero dell'interno - Centro elettronico della direzione centrale per i servizi elettorali, **per l'aggiornamento dell'AIRE** e per la memorizzazione dei dati raccolti.

2. Il Ministero dell'interno trasmette i dati di cui al comma 1 ai comuni, i quali provvedono entro i successivi sessanta giorni all'aggiornamento delle rispettive anagrafi, fatta salva la previsione di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro degli affari esteri, il termine di cui al comma 2 può essere proro-

(Segue: Testo del disegno di legge)

4. Sono abrogati l'articolo 11, l'articolo 13, i commi 2 e 3, e l'articolo 15 della citata legge n. 470 del 1988.

Art. 2.

(Disposizioni concernenti l'assunzione di impiegati temporanei)

1. Per consentire l'espletamento della rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, e per gli altri urgenti adempimenti elettorali, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, previa autorizzazione della Amministrazione centrale concessa in base alle esigenze operative delle singole sedi, possono assumere impiegati temporanei anche in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo; i relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 27.930.000.000 per l'anno 2002.

Art. 3.

(Acquisizione di servizi informatici)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad acquisire beni e servizi informatici nei limiti di spesa di cui al comma 2 del presente articolo.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

gato per il comune di Roma fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni».

6. *Identico.*

Art. 2.

(Disposizioni concernenti l'assunzione di impiegati temporanei)

1. *Identico.*

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di **euro 14.424.641,19** per l'anno 2002.

Art. 3.

(Acquisizione di servizi informatici)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.420.000.000 per l'anno 2002.

Art. 4.

(*Oneri*)

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, pari a lire 31.350.000.000 per l'anno finanziario 2002, si provvede, per detto anno, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di **euro 1.766.282,59** per l'anno 2002.

Art. 4.

(*Oneri*)

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, pari a **euro 16.190.923,79** per l'anno finanziario 2002, si provvede, per detto anno, mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

2. *Identico.*

